



gruppoenercom

Codice di Condotta Fornitori

0	13/06/2025	Prima Emissione	Affari Legali, Regolatori & Compliance	Ufficio Acquisti	Consiglio di Amministrazione
Rev.	Data	Descrizione	Compilato	Verificato	Approvato

1. IL GRUPPO ENERCOM E LA SOSTENIBILITÀ

Il Gruppo Enercom (di seguito anche “il Gruppo”) opera nel mercato dell’energia vantando lunga esperienza, solidità finanziaria, un’organizzazione snella ed efficiente, competenza e agilità nell’azione.

Le principali aree di business del Gruppo sono quattro: distribuzione del gas, vendita di energia elettrica e di gas, efficientamento energetico e *smart solutions* e produzione di energia rinnovabile.

La sostenibilità costituisce un elemento chiave dei valori del Gruppo Enercom ed è parte costitutiva della sua strategia di business. Si tratta di un obiettivo complesso e ambizioso che il Gruppo desidera raggiungere insieme a tutti i suoi stakeholder, condividendo difficoltà e soluzioni, ma anche processi di crescita comune e miglioramento continuo.

Per un corretto ed efficace governo e gestione della sostenibilità il Gruppo si è dotato e sta progressivamente sviluppando una serie di strumenti e processi, quali il Codice etico di Gruppo e il Bilancio di sostenibilità di Gruppo, di cui questo Codice di condotta dei fornitori (di seguito anche “il Codice”) costituisce una componente coerente e fondamentale.

2. FUNZIONE E OBBLIGHI DEL CODICE

2.1 LA FUNZIONE DEL CODICE DI CONDOTTA

Il Gruppo Enercom vuole instaurare e mantenere rapporti con i propri fornitori basati non solo su criteri di qualità dei prodotti o servizi e sulle condizioni economiche praticate, ma anche su criteri di sostenibilità sociale, ambientale e di governance (cosiddetti “ESG”), coerentemente con gli impegni assunti nel Codice etico di Gruppo e nelle Politiche sui diversi temi di sostenibilità.

In questa prospettiva il Codice di Condotta è uno strumento fondamentale nell'ambito della gestione del rapporto con i fornitori, dal processo di selezione alla valutazione per il mantenimento dei fornitori, e integra i termini e le condizioni dei contratti di approvvigionamento.

Il Codice di condotta definisce:

- **Requisiti minimi vincolanti**, che il fornitore deve obbligatoriamente rispettare (espressi con “i Fornitori devono”). I principi e le norme di comportamento dichiarate nel Codice rappresentano i requisiti minimi a cui i destinatari del presente documento devono essere conformi e il cui rispetto è condizione necessaria per iniziare e/o mantenere i rapporti con tutte le società del Gruppo. Ciò vale anche nel caso in cui le previsioni del Codice siano più rigorose di quelle stabilite dalle leggi vigenti. Se viceversa la legislazione applicabile o le politiche/pratiche aziendali impongano norme più rigorose di quelle previste nel presente Codice, i Fornitori devono rispettare quelle più rigorose.
- **Aspettative non obbligatorie**, il cui soddisfacimento da parte del fornitore costituisce elemento giudicato positivamente da parte del Gruppo Enercom e che potrà essere oggetto di specifiche iniziative di promozione e di premialità da parte sua (esprese con “i Fornitori sono incoraggiati a”)¹. Il Gruppo potrà prevedere che alcune di queste aspettative diventino vincolanti al ricorrere di specifiche condizioni/per specifiche commesse/in determinate situazioni.

2.2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Codice di condotta è rivolto a qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce prodotti o servizi al Gruppo, di seguito “Fornitore”.

¹ Tali previsioni, non obbligatorie, saranno graficamente evidenziate nel corso del documento attraverso specifici box.

Sono considerati di primo livello i Fornitori che hanno rapporti contrattuali diretti con le società del Gruppo; i Fornitori di secondo livello hanno rapporti contrattuali diretti con i Fornitori di primo livello e indirettamente interagiscono con il Gruppo Enercom.

L'applicazione e il monitoraggio del rispetto dei requisiti del Codice da parte del Gruppo avvengono in maniera diretta per i Fornitori di primo livello e, a prescindere dal loro livello, nel caso dei subappaltatori.

I Fornitori di primo livello devono informare i Fornitori di secondo livello in merito alle previsioni del presente documento, richiedere e verificarne l'adesione alle previsioni.

2.3 OBBLIGHI DEI FORNITORI

I Fornitori devono, in fase di qualifica iniziale, fornire in modo completo e veritiero tutte le informazioni richieste e necessarie alle società del Gruppo per la valutazione iniziale.

I Fornitori devono rispettare dei requisiti minimi vincolanti definiti nel Codice.

I Fornitori di primo livello e i sub-appaltatori di qualsiasi livello devono verificare il rispetto dei contenuti del Codice da parte dei Fornitori di secondo livello.

I Fornitori devono segnalare tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dalla conoscenza dell'accaduto eventuali atti, fatti o incidenti rilevanti in relazione al rispetto dei requisiti minimi vincolanti.

I Fornitori devono effettuare le segnalazioni ai seguenti indirizzi e-mail: segnalazioni_codiceetico@gruppoenercom.it

I Fornitori devono collaborare nell'espletamento delle attività di verifica richieste dal Gruppo.

Qualora vengano rilevate non conformità e vengano individuate azioni correttive, i Fornitori devono metterle in atto nel tempo concordato.

3. L'IMPEGNO DEI FORNITORI

3.1 GOVERNANCE

3.1.1 Rispetto di leggi, regolamenti e principi etici

I Fornitori devono attenersi e conformarsi alle normative nazionali e internazionali, regionali e/o locali vigenti e applicabili.

La non conoscenza della legge non potrà mai essere considerata una valida scusante.

I Fornitori non devono mai ostacolare un'indagine legittima, mantenendo un comportamento trasparente e collaborativo con le Autorità pubbliche e gli Organi di vigilanza.

I Fornitori devono implementare un sistema di governance adeguato alle loro dimensioni e alle caratteristiche del settore e del Paese di operatività con l'obiettivo di garantire trasparenza e responsabilità, di rispettare le leggi e i regolamenti nazionali, internazionali, regionali e/o locali e di prevenire qualsiasi forma di frode o altra attività illegale o impropria.

Nel dotarsi di sistemi di governance (es. politiche ESG, procedure, pratiche di gestione, valutazione dei rischi e controlli interni) i Fornitori sono incoraggiati a seguire le migliori pratiche e standard riconosciuti (ad es. International Organization for Standardization – ISO).

3.1.2 Tutela del mercato e della leale concorrenza

I Fornitori devono operare con integrità, trasparenza, correttezza, coerenza, equità e buona fede, conducendo con onestà ogni rapporto di affari e garantendo il rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia (es. antitrust).

Non sono in alcun modo tollerate pratiche scorrette tali da falsare la regolare concorrenza e/o di turbare illecitamente il mercato.

In particolare, i Fornitori devono svolgere la loro attività nel rispetto della concorrenza leale; non devono stipulare accordi con concorrenti con la finalità di influenzare e/o falsare i mercati in cui intervengono e non devono pubblicizzare i loro prodotti/servizi in modo ingannevole o comunque fuorviante, né dare informazioni non veritiere e denigratorie di diretti concorrenti.

È fatto altresì divieto di ottenere e utilizzare in modo illecito a proprio vantaggio eventuali informazioni sui concorrenti.

I Fornitori non devono altresì abusare di un'eventuale posizione dominante sul mercato.

3.1.3 Integrità e anticorruzione

I Fornitori devono rispettare la legislazione vigente e applicabile in materia di prevenzione e contrasto alla corruzione.

In particolare, i Fornitori non devono praticare e tollerare comportamenti che possano configurarsi come corruzione, concussione, estorsione o appropriazione indebita (compresi i tentativi o l'induzione alle stesse). A titolo esemplificativo, non è ammessa alcuna interferenza indebita sui processi di pre-qualifica, di qualifica di fornitori e di assegnazione delle commesse o di autorizzazione a subappalti e deve essere assicurata la massima trasparenza in relazione alle informazioni richieste in detti processi.

È fatto divieto, nella conclusione degli accordi e nell'esecuzione dell'attività oggetto del rapporto in essere, promettere e/o corrispondere ad alcuno utilità e/o regalie, nonché accettare gli stessi, se non nei limiti degli omaggi di modico valore (cumulativamente non superiore a € 100 nel corso dell'anno solare). È fatto altresì divieto di trarre qualsiasi vantaggio improprio dal rapporto con le singole società del Gruppo.

I Fornitori non devono offrire o effettuare pagamenti a funzionari governativi o funzionari e dipendenti di enti privati, né offrire loro doni o intrattenimenti per tentare di influenzare le loro decisioni o incoraggiarli ad assicurare un vantaggio inappropriato al Gruppo.

I comportamenti sopra menzionati sono considerati "inappropriati" o "impropri" quando possono influenzare le decisioni aziendali, anche se non sono posti in essere con lo scopo diretto o esplicito di ottenere vantaggi o un trattamento preferenziale.

I Fornitori non devono ricorrere a terzi per offrire benefici di qualsiasi genere, provvigioni illecite o favori per loro conto. I Fornitori non devono avvalersi dei servizi di intermediari, agenti, consulenti, partner, partner di joint venture o appaltatori nel caso in cui si sospetti che tali partner possano essere coinvolti in pratiche commerciali illecite.

I Fornitori devono mettere a disposizione dei propri stakeholder i mezzi necessari per segnalare sospette irregolarità o attività potenzialmente illegali che li coinvolgono.

Fornitori sono tenuti a condurre un adeguato processo di due diligence per prevenire e rilevare casi di concussione e corruzione in tutti gli accordi commerciali, la contrattualizzazione di appaltatori e subappaltatori e l'assunzione di intermediari terzi come agenti o consulenti.

I Fornitori sono incoraggiati a dotarsi del Modello Organizzativo ai sensi del Decreto Legislativo 231 e/o di politiche di anticorruzione e/o di rating di legalità e/o della certificazione ISO 37001.

3.1.4 Tutela della riservatezza, trattamento dati e utilizzo asset

I Fornitori devono tutelare la riservatezza e la sicurezza delle informazioni e dei dati (personali e non) di cui vengano a conoscenza nei rapporti precontrattuali e contrattuali con le società del Gruppo.

In particolare, è fatto divieto di rivelare a terzi, se non nei limiti dell'incarico conferito, qualsiasi informazione riservata o strategica (delle società del Gruppo e/o di terzi) messa a loro disposizione o di cui siano venuti a conoscenza nell'esecuzione della loro attività a favore del Gruppo Enercom.

È altresì fatto obbligo di utilizzare eventuali asset messi a disposizione dalle società del Gruppo al solo fine dello svolgimento dell'attività inerente al rapporto in essere, nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative dallo stesso configurate. Allo stesso modo, gli asset di proprietà utilizzati devono essere adeguatamente protetti, con l'adozione di misure in linea con le best practice di sicurezza informatica e organizzativa in modo da garantire la sicurezza delle informazioni e dei dati.

I Fornitori sono incoraggiati a dotarsi di politiche e sistemi di gestione, secondo lo standard internazionale ISO 27001.

3.1.5 Conflitto di interessi

I Fornitori devono individuare, prevenire e gestire le situazioni in cui il Fornitore o un suo collaboratore hanno un interesse personale o commerciale distinto, incompatibile o in concorrenza con l'interesse del Gruppo Enercom e/o delle sue parti interessate.

I Fornitori devono attuare adeguate misure amministrative e organizzative e segnalare al Gruppo Enercom i conflitti di interesse nonché il rischio a essi associato.

I Fornitori devono altresì sostenere il Gruppo nella valutazione del rischio. Il Gruppo determinerà come gestire il conflitto di interessi o se chiedere al Fornitore di astenersi dall'agire.

I Fornitori sono incoraggiati a dotarsi di politiche volte a gestire il tema del Conflitto di interessi, basandosi su best practices e linee guida riconosciute (es. linee guida ANAC).

3.1.6 Proprietà intellettuale

Al Fornitore è concesso l'utilizzo di marchi, loghi e ragione sociale del Gruppo Enercom solo se ciò sia stato esplicitamente concordato.

L'eventuale concessione di utilizzo cesserà, salvo che venga diversamente stabilito, al completamento del servizio o dell'attività per la quale tale utilizzo è stato autorizzato e al momento della conclusione o risoluzione del contratto stipulato con società del Gruppo.

Ai Fornitori è vietato registrare marchi, nomi o simboli simili a quelli delle società del Gruppo. I beni soggetti a tutela ai sensi della normativa sulla proprietà intellettuale o industriale ottenuti o sviluppati dai Fornitori a seguito dell'acquisizione di informazioni riservate possono essere utilizzati solo sulla base di un preventivo accordo scritto con il Gruppo.

Le attività dei Fornitori che comportano l'acquisizione e l'utilizzo della proprietà industriale devono essere conformi alle normative applicabili.

I Fornitori possono utilizzare o modificare la proprietà intellettuale o il materiale protetto da diritti d'autore o da diritti connessi o da diritti di proprietà intellettuale o industriale solo previo consenso dei titolari di tali diritti o dei soggetti che ne usufruiscono legalmente.

I beni e i servizi forniti al Gruppo Enercom dai Fornitori devono rispettare la proprietà industriale o intellettuale dei terzi.

I Fornitori devono segnalare al Gruppo qualsiasi azione contraria agli interessi del Gruppo di cui abbiano avuto notizia e fornire l'assistenza necessaria per qualsiasi questione relativa alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale dinanzi all'autorità giudiziaria competente.

3.2 ASPETTI SOCIALI

3.2.1 Rispetto dei diritti umani e della dignità delle persone

I Fornitori devono garantire il rispetto di quanto sancito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dai Principi Guida su Imprese e Diritti Umani dell'ONU e dalla Dichiarazione sui Principi e Diritti Fondamentali del Lavoro (ILO).

3.2.1.1 Lavoro forzato

I lavoratori devono essere sempre trattati con rispetto e dignità. I Fornitori del Gruppo Enercom non devono tollerare nessuna forma di abuso fisico, sessuale, psicologico o verbale. In ogni attività svolta dai Fornitori del Gruppo devono essere vietate pratiche di schiavitù, servitù, tratta di esseri umani, lavoro forzato² di alcun genere.

I lavoratori non devono essere soggetti a sanzioni pecuniarie illegittime o essere sottoposti a misure disciplinari che ledano la loro dignità.

Fatto salvo quanto previsto dalle procedure previste dalla legge relative alla gestione del rapporto di lavoro, i lavoratori devono essere liberi di allontanarsi dal luogo di lavoro e/o lasciare l'azienda senza subire alcuna costrizione. I lavoratori devono essere liberi di recedere dal contratto di lavoro, in linea con le normative nazionali applicabili, senza timore di ritorsioni o vessazioni. I Fornitori non devono trattenere, sequestrare, distruggere o negare l'accesso ai passaporti dei lavoratori e/o a qualsiasi altro documento di identità, né intraprendere qualsiasi altra azione che causi restrizioni di movimento dei lavoratori.

I Fornitori del Gruppo Enercom devono monitorare eventuali terze parti, società subappaltatrici o enti a cui si appoggiano per il reperimento di lavoratori, allo scopo di garantire il rispetto dei principi e delle regole di comportamento sopra esposte.

3.2.1.2 Molestie

I Fornitori non devono tollerare alcuna forma di molestie, minacce e/o abusi ossia qualsiasi comportamento o gesto indesiderato che violi la dignità dei lavoratori e/o che crei un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

3.2.1.3 Lavoro minorile e tutela dei giovani lavoratori

I Fornitori devono impiegare solo lavoratori che abbiano compiuto l'età minima di ammissione al lavoro in conformità con le leggi e i regolamenti nazionali, internazionali, regionali e/o locali o con la Convenzione 138³ e la Convenzione 182 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), a seconda di quale sia la più rigorosa.

Tutti i giovani lavoratori, con età compresa tra l'età minima legale e i 18 anni, devono essere specificatamente identificati, non possono essere impiegati in attività pericolose, né svolgere lavoro straordinario o turni notturni. Le attività lavorative non devono interferire con la loro educazione, la loro salute e il loro sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.

3.2.1.4 Non discriminazione, pari opportunità e diversità

I Fornitori devono evitare ogni discriminazione diretta o indiretta, fondata su ragioni di identità di genere, sesso, stato civile e situazione familiare, età, etnia, colore della pelle, orientamento sessuale, credo religioso, opinioni politiche e sindacali, estrazione sociale, ascendenza nazionale, lingua, disabilità, condizioni fisiche e psichiche nonché qualsiasi altra forma di discriminazione contemplata dalla normativa dell'UE e dal diritto nazionale, nello svolgimento del lavoro delle

² Il lavoro forzato si riferisce a "ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente", come definito nella Convenzione dell'OIL sul lavoro forzato del 1930 (n. 29)

³ Ai sensi della Convenzione, l'età minima non può essere inferiore all'età di completamento della scuola dell'obbligo e, in ogni caso, non deve essere inferiore a 15 anni, salvo casi specifici disciplinati dagli articoli 6 e 7 della Convenzione (ad esempio, programmi di formazione approvati dall'autorità competente senza pregiudizio per la frequenza scolastica).

persone ovvero in fase di reclutamento, retribuzione, assegnazione delle mansioni di lavoro, avanzamenti di carriera, accesso alla formazione e licenziamento.

Non sono accettate in particolare discriminazioni e qualsiasi pressione psicologica legate allo stato di gravidanza.

Tutte le decisioni di assunzione, retribuzione o avanzamento delle carriere devono essere prese sulla base del principio delle pari opportunità lavorative.

I Fornitori sono incoraggiati a promuovere il valore positivo della diversità e pari opportunità, erogando formazione sul tema e attuando programmi per sostenere l'inclusione di tutti i lavoratori. I Fornitori sono incoraggiati a dotarsi di un sistema di gestione che garantisca la parità di genere, la valorizzazione della diversità e l'inclusione; in particolare a ottenere la certificazione UNI/PdR 125:2022.

3.2.1.5 Orario di lavoro e congedi

Per quanto riguarda l'orario di lavoro e la concessione di periodi di riposo settimanale, ferie annuali e festività nazionali, congedi e permessi, i Fornitori devono agire nel rispetto delle norme internazionali in materia di lavoro, delle normative nazionali, degli standard di settore e dei contratti di lavoro. Deve essere garantito ai lavoratori in congedo per motivi familiari di riassumere la posizione lavorativa precedente al congedo a parità di condizioni e benefit.

3.2.1.6 Remunerazione

I Fornitori devono riconoscere ai propri lavoratori la corretta retribuzione a titolo di salario ordinario e straordinario, ai sensi della normativa vigente e dei contratti collettivi di lavoro, e rispettare i tempi di pagamento. Tutti i lavoratori devono ricevere documentazione con indicazione chiara delle voci salariali.

Le politiche retributive devono essere basate su criteri meritocratici oggettivi, fondati su mansioni e competenze, senza alcuna differenza tra i generi.

I Fornitori sono incoraggiati a riconoscere a tutti i loro lavoratori un salario adeguato, ovvero tale da assicurare a loro e alle loro famiglie un livello di vita dignitoso, in funzione delle condizioni economiche e sociali nazionali⁴.

3.2.2 Libertà di associazione e contrattazione collettiva

I Fornitori devono riconoscere ai lavoratori il diritto a iscriversi a qualsiasi organizzazione sindacale o associazione da essi liberamente scelta e aderire a negoziazioni collettive, nelle forme legalmente riconosciute nel paese in cui operano.

Qualora non vi siano leggi, nei paesi in cui operano i Fornitori, che disciplinino la libertà di associazione e la contrattazione, i Fornitori sono incoraggiati a promuovere analoghe forme di libera associazione per i propri dipendenti.

⁴ La Direttiva UE 2041/2022 relativa a salari minimi adeguati nell'Unione Europea cita alcuni dei criteri che devono essere considerati nella valutazione dell'adeguatezza dei salari:

- a) il potere d'acquisto, tenuto conto del costo della vita;
- b) il livello generale dei salari e la loro distribuzione;
- c) il tasso di crescita dei salari;
- d) i livelli e l'andamento nazionali a lungo termine della produttività.

L'art. 5 richiama anche alcuni valori di riferimento indicativi per orientare la valutazione dell'adeguatezza dei salari: il 60 % del salario lordo mediano, il 50 % del salario lordo medio, valori di riferimento indicativi utilizzati a livello nazionale.

3.2.3 Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

I Fornitori devono gestire le proprie attività in modo tale da tutelare la salute e la sicurezza e il benessere dei lavoratori, garantendo il rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali, internazionali, regionali e/o locali e di tutti gli impegni assunti con i terzi.

In particolare, i Fornitori devono:

- attuare misure per la tempestiva identificazione, valutazione e gestione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro;
- definire e attuare un adeguato programma di prevenzione e protezione;
- fornire adeguati dispositivi di protezione, individuale e/o collettiva;
- fornire adeguate istruzioni ed erogare periodica formazione e informazione ai lavoratori;
- adottare adeguati programmi di gestione delle emergenze.

Nell'ambito delle attività svolte per le società del Gruppo Enercom, i Fornitori devono:

- partecipare attivamente al processo di valutazione e prevenzione dei rischi ed attenersi rigorosamente alle specifiche procedure adottate;
- informare tempestivamente il Gruppo nel caso di accadimenti di infortuni o incidenti gravi o fatali.

I Fornitori sono incoraggiati a dotarsi di un adeguato sistema di gestione salute e sicurezza e provvedere alla sua certificazione secondo la norma ISO 45001 o similare.

3.2.4 Responsabilità verso le comunità interessate

I Fornitori non devono danneggiare gli standard di vita e le condizioni economiche delle comunità in cui operano, con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili, quali le popolazioni indigene, le minoranze etniche o religiose, le donne e i bambini.

I Fornitori sono incoraggiati a contribuire attivamente allo sviluppo delle comunità in cui operano, attivando forme di coinvolgimento e collaborazioni con i diversi stakeholder locali.

3.3 ASPETTI AMBIENTALI

3.3.1 Consumo energetico ed emissioni di gas a effetto serra

I Fornitori, su richiesta del Gruppo Enercom, devono fornire le informazioni relative ai propri consumi energetici e alle proprie emissioni di gas a effetto serra, nonché sui piani definiti per ridurli.

I Fornitori sono incoraggiati a:

- definire e attuare piani di miglioramento dell'efficienza energetica e di riduzione dell'uso di energia;
 - utilizzare fonti di energia rinnovabili;
 - fissare obiettivi e piani di azione per la riduzione delle emissioni di gas serra e procedere alla loro attuazione, dandone evidenza pubblica;
-

- *adottare e certificare sistemi di gestione pertinenti secondo gli standard internazionali ed europei, quali ISO 50001 e ISO 14064.*

3.3.2 Altri fattori di impatto ambientale

I Fornitori, oltre a rispettare tutte le normative di legge pertinenti, devono prevenire, ridurre e mitigare qualsiasi forma di inquinamento ambientale (aria, acqua, suolo e acque sotterranee, ecc.), prevenire incidenti ambientali ed effettuare tempestivamente i necessari interventi di recupero e ripristino nel caso in cui si verificano.

I lavoratori che gestiscono sostanze e/o rifiuti pericolosi devono essere messi nelle condizioni di comprendere il pericolo associato e di proteggere loro stessi e l'ambiente da eventuali danni causati da una loro gestione impropria.

I Fornitori sono incoraggiati a:

- *identificare gli impatti ambientali significativi relativi alla loro attività;*
 - *sviluppare e implementare piani di miglioramento e specifici indicatori chiave di prestazione per monitorare le loro prestazioni;*
 - *adottare e certificare sistemi di gestione secondo gli standard internazionali ed europei, quali ISO 14001 ed EMAS;*
 - *adottare soluzioni ispirate ai principi dell'economia circolare.*
-

4. DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E CONTROLLO

4.1 APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO

Il Codice di condotta è approvato dalla Capogruppo, che emette la direttiva di recepimento e adozione da parte dei Consigli di amministrazione delle società del Gruppo.

Il Codice di condotta deve essere integrato o modificato ogniqualvolta gli sviluppi normativi e legislativi, le best practice e gli input forniti dagli stakeholder, oltre che le strategie del Gruppo, lo rendano necessario.

L'istruttoria per il riesame viene effettuata dall'ESG Manager del Gruppo.

Ogni modifica al documento segue il medesimo iter approvativo.

4.2 MISURE DI ATTUAZIONE

4.2.1 Attuazione da parte delle società del Gruppo

Le società del Gruppo provvedono a istituire e aggiornare sistematicamente un archivio documentale in forma digitale e/o cartacea che attesti la sottoscrizione dei Fornitori di ogni società del Gruppo delle clausole contrattuali relative all'osservanza del Codice e che raccolga la documentazione in materia.

I responsabili della funzione acquisti delle società del Gruppo applicano le previsioni del Codice durante tutta la durata dei rapporti commerciali con i Fornitori, dalla selezione al mantenimento e/o conclusione dei rapporti. Inoltre definiscono e attuano, sulla base di una valutazione dei rischi e/o delle eventuali informazioni / segnalazioni pervenute, le attività di verifica previste al par. 4.2.4, in coordinamento con l'ESG Manager del Gruppo.

L'attuazione del Codice da parte delle società del Gruppo è soggetta a supervisione e monitoraggio da parte dell'ESG Manager del Gruppo.

4.2.2 Diffusione

Le società del Gruppo Enercom comunicano i principi e le regole di comportamento contenute nel presente Codice alla propria catena di fornitura e a tutti i suoi stakeholder.

A tal fine si prevede in particolare:

- la pubblicazione del Codice sul sito internet del Gruppo e sui siti internet delle singole Società del Gruppo;
- la messa a disposizione del Codice sul portale di approvvigionamento.

I Fornitori di primo livello e i sub appaltatori di qualsiasi livello devono diffondere i contenuti del Codice anche presso i propri lavoratori, collaboratori, fornitori.

4.2.3 Valore contrattuale del Codice di condotta e non conformità

Le società del Gruppo Enercom devono prevedere clausole, all'interno della contrattualistica con i Fornitori, che obblighino questi ultimi al rispetto delle prescrizioni del Codice di condotta, pena l'applicazione di sanzioni graduate a seconda della gravità della violazione.

L'osservanza delle norme del Codice di condotta deve essere considerata parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei Fornitori, con ogni conseguenza di legge e/o contrattuale, anche in ordine alla conservazione del rapporto instaurato, fatto salvo comunque il risarcimento dei danni derivanti.

Le violazioni del Codice di condotta ledono il rapporto di fiducia instaurato con le società del Gruppo e comportano conseguenze, anche indipendentemente dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nel caso in cui il comportamento costituisca reato.

In caso di non conformità⁵, dichiarata dal Fornitore o accertata a seguito di controlli e ispezioni effettuate dal Gruppo Enercom o conosciuta da altre fonti, il Gruppo avrà facoltà di intraprendere meccanismi sanzionatori immediati o richiedere al Fornitore di mettere in atto necessarie azioni correttive in un lasso di tempo ragionevole e preventivamente concordato.

Le sanzioni irrogabili, a seconda della gravità delle violazioni riscontrate o del rifiuto ad ovviare alle stesse, sono le seguenti:

- sospensione a tempo determinato del rapporto in essere, fino al momento in cui il Fornitore pone in essere le azioni correttive individuate;
- risoluzione del rapporto in essere e cancellazione dall'Albo Fornitori di tutte le società del Gruppo Enercom.

4.2.4 Verifica dell'attuazione

Nel corso del rapporto e per tutta la durata dello stesso, il Gruppo Enercom (sia direttamente sia attraverso terzi incaricati) si riserva la facoltà di effettuare attività volte a verificare, con o senza preavviso, il rispetto dei requisiti minimi vincolanti contenuti nel Codice di condotta.

Tali attività possono comprendere:

- richieste di informazioni, con eventuali evidenze documentali;
- audit presso i siti dei Fornitori, previo accordo con gli stessi;
- sopralluoghi presso i luoghi di esecuzione.

I Fornitori sono tenuti a collaborare alle suddette attività di verifica.

⁵ Per non conformità è inteso il mancato rispetto dei requisiti minimi vincolanti del presente Codice o di qualsiasi Legge applicabile.

Le spese di audit e di sopralluogo saranno a carico del Gruppo Enercom. I relativi risultati saranno documentati in forma digitale e/o cartacea e archiviati.

4.2.5 Segnalazioni da soggetti interessati dall'attività dei fornitori

Qualsiasi stakeholder dei Fornitori (lavoratori dei fornitori, comunità interessate dall'attività dei Fornitori, ecc.) può effettuare segnalazioni in relazione al rispetto delle previsioni del Codice di condotta utilizzando i seguenti canali: per le società del Gruppo dotate di una piattaforma informatica, <https://report.whistleb.com/it/gruppoenercom> e per le altre società l'e-mail segnalazioni_codiceetico@gruppoenercom.it

Il Gruppo garantisce la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone segnalate o comunque coinvolte nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione ai fini della protezione da eventuali ritorsioni conseguenti alla segnalazione.

4.2.6 Meccanismi incentivanti e premialità

Le società del Gruppo si impegnano ad attivare, nelle modalità ritenute più opportune, meccanismi incentivanti e premialità in relazione a comportamenti dei Fornitori coerenti con le aspettative non obbligatorie dichiarate nel Codice, fatta salva una loro verifica tramite richieste documentali e/o verifiche in loco.